



LABORATORIO GIURIDICO

rivista mensile

Gennaio 2026



Diritto Societario

a cura di Danilo Giorgio Grattoni

Composizione negoziata della crisi, misure protettive e dissenso dell'Esperto -

Articolo a commento dell'Ordinanza del Tribunale di Milano del 28 aprile 2025

Composizione negoziata della crisi - misure protettive - tipicità e limiti dell'intervento giudiziale - esperto e dissenso - effetti dell'iscrizione del dissenso

Abstract

Il contributo prende le mosse dall'ordinanza del Tribunale di Milano 28 aprile 2025, resa nel procedimento di conferma delle misure protettive richieste ex art. 18 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) e confermate/modulate ex art. 19 CCII, e ne valorizza la portata sistematica in punto perimetro del sindacato giudiziale nella composizione negoziata. Muovendo dalla qualificazione dell'istituto quale strumento negoziale e stragiudiziale, si sostiene la natura tassativa degli "incidenti" devoluti al tribunale (conferma delle misure protettive, misure cautelari, autorizzazioni ex art. 22 CCII e di intervento ex art. 23, comma 2 bis, CCII).

In tale cornice, l'articolo esamina l'ipotesi di iscrizione del dissenso dell'esperto nel registro delle imprese ex art. 21 CCII, chiarendo che l'intervento del giudice è circoscritto alla determinazione degli effetti dell'annotazione sulle misure protettive: revoca ovvero abbreviazione ai sensi dell'art. 19, comma 6, CCII; resta invece esclusa sia la possibilità di ordinare la cancellazione dell'iscrizione, sia ogni valutazione anticipata sulla stabilità dell'atto oggetto di dissenso, rimessa alle sedi contenziose tipiche.

Applicando tali coordinate al caso concreto - nel quale il dissenso atteneva a un'operazione di transazione con un creditore, con cessione di un contratto di appalto e assetto soddisfacente integrale in favore del medesimo - l'ordinanza conferma le misure, valorizzando: (i) la sussistenza del *fumus boni iuris*; (ii) la strumentalità delle misure al buon esito delle trattative (*periculum in mora*); (iii) la congruità del termine di 100 giorni quale equilibrio tra esigenze di risanamento e tutela del ceto creditorio.

In chiusura, si pone in rilievo il richiamo del Tribunale al rigoroso rispetto, da parte dell'imprenditore, dei doveri di trasparenza informativa e buona fede nelle trattative, quali presupposti funzionali alla tenuta dell'intero percorso di composizione negoziata.

Principio di diritto della motivazione¹

La composizione negoziata della crisi si configura quale strumento stragiudiziale orientato alla gestione concordata delle difficoltà economico-finanziarie dell'imprenditore. In tale contesto, l'intervento dell'autorità giudiziaria è ammesso esclusivamente nei casi tipizzati dalla legge, comprendenti la conferma delle misure protettive, le autorizzazioni di cui all'art. 22 CCII e l'adozione delle misure cautelari. Viceversa, impartire ordini di cancellazione dell'iscrizione del dissenso nel registro delle imprese non spetta al giudice ma all'esperto. Il ruolo del giudice si esaurisce nella verifica delle ricadute giuridiche dell'iscrizione, circoscritta alla valutazione della sussistenza dei presupposti per la revoca o la modulazione delle misure protettive già adottate.

Premessa e inquadramento sistematico

L'ordinanza del Tribunale di Milano del 28 aprile 2025 si colloca nel quadro degli strumenti di anticipazione della crisi disciplinati dal CCII, come novellato dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024, che ha attratto nel corpo codicistico la disciplina della composizione negoziata introdotta dal d.l. 118/2021.

La fattispecie esaminata attiene ad una procedura di composizione negoziata con misure protettive ex artt. 18 e 19 CCII e si caratterizza per l'avvenuta iscrizione, nel registro delle imprese, del dissenso dell'esperto rispetto ad atti gestori dell'imprenditore ritenuti non coerenti con il percorso di risanamento, con successiva istanza al tribunale per la conferma delle misure protettive per un arco temporale di 100 giorni.

La decisione della Corte territoriale meneghina offre l'occasione per una riflessione di sistema su tre profili principali:

- la qualificazione della composizione negoziata come strumento non concorsuale e tendenzialmente non giurisdizionale;
- la configurazione dei poteri e delle responsabilità dell'esperto, con particolare riferimento al dissenso iscritto e alle segnalazioni ex art. 19, comma 6, e 21 CCII;
- il perimetro dell'intervento giudiziale in sede di misure protettive, alla luce degli approdi della giurisprudenza di merito in tema di fumus, periculum, durata e destinatari delle misure.

L'ordinanza si inserisce in un più ampio filone giurisprudenziale che, da un lato, accentua la natura "negoziale assistita" dell'istituto e, dall'altro, tende a contenere il rischio di una sua progressiva "giurisdizionalizzazione", confinando il ruolo del Tribunale al controllo sulle misure protettive e cautelari, sulle autorizzazioni ex art. 22 CCII e sull'intervento ex art. 23, comma 2 bis, CCII.

Natura non concorsuale e non giurisdizionale della composizione negoziata

La composizione negoziata è disciplinata agli artt. 12 ss. CCII nell'ambito degli strumenti di anticipazione della crisi, con funzione di emersione tempestiva degli squilibri patrimoniali o economico finanziari e di gestione negoziale delle difficoltà dell'impresa con l'assistenza di un esperto indipendente.

Essa si distingue nettamente dalle procedure concorsuali tradizionali in quanto:

¹ Cfr. Massima estratta da Tribunale di Milano, Ord. 28 aprile 2025, in www.dejure.it

- non determina l'apertura di una procedura di liquidazione o di regolazione concorsuale dell'insolvenza;
- non comporta lo spossessamento dell'imprenditore, che mantiene la gestione dell'impresa, pur nel rispetto del prevalente interesse dei creditori e sotto il presidio dell'esperto;
- non implica l'automatica instaurazione di un procedimento giurisdizionale, essendo l'intervento del Tribunale limitato a specifici snodi (misure protettive, misure cautelari, autorizzazioni, eventuali sbocchi in strumenti concorsuali).

La struttura bifasica - accesso alla piattaforma telematica e gestione negoziale, da un lato; eventuale innesto di provvedimenti giudiziari a carattere cautelare, dall'altro - conferma la natura "ibrida" dell'istituto, in cui la regolazione pubblicistica incornicia, senza sostituirlo, l'esercizio dell'autonomia privata.

In tale contesto, l'intervento del Tribunale è tipizzato e residuale. In sede di misure protettive e cautelari ex art. 19 CCII:

- il procedimento si svolge nelle forme del cautelare uniforme di cui agli artt. 669 bis ss. c.p.c.;
- il giudice verifica la tempestività del ricorso, fissa l'udienza entro dieci giorni, dispone la pubblicità nel registro delle imprese e, all'esito, conferma, modifica, revoca o limita le misure, determinandone la durata tra trenta e centoventi giorni;
- l'oggetto del sindacato è circoscritto alla sussistenza di *fumus boni iuris* e *periculum in mora*, nonché alla proporzionalità e funzionalità delle misure rispetto al buon esito delle trattative e alla tutela del ceto creditorio.

La giurisprudenza di merito² ha sottolineato come il giudice:

- non possa valutare, in termini generali, la stessa ammissibilità degli strumenti di composizione prospettati dal debitore, né la fattibilità del piano, dovendo limitarsi alla complessiva verosimiglianza del percorso di risanamento;
- non debba trasformare il procedimento in una sede anticipata di scrutinio sulla responsabilità degli organi sociali o sulla validità degli atti compiuti nel corso delle trattative.

L'ordinanza del Tribunale di Milano si muove in coerenza con questo perimetro, rifiutando una lettura onnicomprensiva del ruolo del tribunale a fronte del dissenso iscritto dall'esperto.

L'esperto indipendente tra terzietà, responsabilità e dissenso iscritto

La figura dell'esperto è delineata dal Legislatore quale terzo indipendente, strutturalmente distinto sia dall'imprenditore sia dal ceto creditorio, e non riconducibile agli organi delle procedure concorsuali.

Sul piano soggettivo e funzionale: l'esperto è individuato mediante elenco tenuto dalle Camere di commercio, alimentato dagli ordini professionali e da professionisti non iscritti, sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e formazione specifica; la domanda di iscrizione è corredata da documentazione attestante competenze ed esperienze in materia di crisi, nonché da un curriculum costantemente aggiornato sulle procedure seguite e sul relativo esito, oltre al consenso al trattamento dei dati ai fini della pubblicazione; in sede di nomina e di accettazione, l'esperto è tenuto a verificare l'assenza di situazioni di conflitto, la sussistenza dei requisiti di indipendenza e la disponibilità di tempo e competenze adeguate, nel rispetto del limite di due incarichi contemporanei.

² Cfr. *ex plurimis*, Tribunale di Milano 3 giugno 2025, Tribunale di Verona 13 maggio 2025 e Tribunale di Napoli Nord, 24 gennaio 2024, in www.dejure.it.

La terzietà è sorretta da un sistema di controllo articolato, affidato agli ordini professionali e alle Camere di commercio, che vigilano sulla veridicità delle dichiarazioni, sull'aggiornamento dei dati e sull'eventuale venir meno dei requisiti, con conseguente cancellazione dall'elenco nei casi previsti.

Nel giudizio di conferma o modifica delle misure protettive, l'esperto è titolare di una funzione informativa qualificata: egli deve rappresentare al Tribunale lo stato delle trattative, l'attività svolta e l'esito delle analisi inerenti alla ragionevole perseguibilità del risanamento e alla coerenza del piano, fornendo ogni dato richiesto. Secondo le linee guida tracciate dalla giurisprudenza³, il parere deve soffermarsi, in particolare, su: (i) esistenza di un'adeguata struttura organizzativa, amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 2086 c.c. e dell'art. 3 CCII, (ii) completezza e attendibilità della documentazione depositata, anche in relazione ai test pratici di risanabilità ex art. 13, comma 2, CCII, (iii) effettività delle trattative con i creditori e loro stato di avanzamento, (iv) funzionalità delle misure richieste rispetto al buon esito delle trattative e alla tutela della massa creditoria e (v) incidenza delle misure sui diritti dei terzi.

Il *format* proposto dal Tribunale di Livorno⁴ scandisce in modo tipizzato l'attività valutativa dell'esperto (contesto aziendale, cause della crisi, qualificazione della crisi, attendibilità dei dati contabili, adeguatezza degli assetti, interpretazione del test pratico), accentuandone la responsabilità tecnica e la centralità nella fase cautelare.

Particolarmente rilevante, nel caso all'attenzione del Tribunale di Milano, è il potere-dovere dell'esperto di: (i) segnalare al Tribunale, nel corso del procedimento sulle misure, l'esistenza di atti dell'imprenditore potenzialmente pregiudizievoli per i creditori o non coerenti con le prospettive di risanamento e (ii) iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese, rendendo conoscibile ai terzi l'esistenza di scelte gestorie non condivise.

Dottrina⁵ e giurisprudenza⁶ distinguono, sulla base del dato normativo, tra atti pregiudizievoli per i creditori - idonei ad aggravare il passivo, a ridurre ingiustificatamente la garanzia patrimoniale o a generare possibili azioni revocatorie - e atti non coerenti con il percorso di risanamento, i quali, pur non arrecando un danno immediato, risultano in contrasto con la strategia condivisa o con il piano, incidendo sulla credibilità delle trattative e sul rispetto del prevalente interesse dei creditori.

Il dissenso iscritto assolve, pertanto, a una duplice funzione: (i) informativa, quale pubblicità-notizia a beneficio di creditori e terzi, che possono calibrare le proprie determinazioni alla luce della posizione dell'esperto e (ii) cautelare, quale elemento rilevante nel giudizio sulle misure protettive, potendo condurre alla revoca, alla riduzione o alla limitazione delle stesse, ove la condotta dell'imprenditore risulti incompatibile con un serio percorso di risanamento.

³ Cfr. Tribunale di Salerno, 10 ottobre 2023 e Tribunale di Livorno 16 ottobre 2024, in www.dejure.it

⁴ Cfr. pronuncia citata in nota 3.

⁵ Sul dissenso scritto dell'Esperto, F. DI MARZIO, in *"Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza"*, Lefebvre Giuffrè, 2025, pag. 83 e ss, A. MAFFEI ALBERTI e M. SPERANZIN in *"Commentario breve alle leggi sulla Crisi d'Impresa ed Insolvenza"*, Wolters Kluwer - CEDAM, 2025, pagg. 132 e ss, S. MORRI e M. POPPI in *"Gestione della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza"*, Lefebvre Giuffrè, 2025, pag. 5 e ss. *Inter alia*, in merito a un'interessante distinzione tra "dovere" e "potere", inteso come facoltà, dell'Esperto di procedere all'iscrizione del dissenso F. LAMANNA in *"Il terzo correttivo al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"*, Lefebvre Giuffrè, 2024, pag. 106 e ss.

⁶ Cfr. *ex plurimis*, Tribunale di Milano 3 giugno 2025, Tribunale di Mantova 4 dicembre 2024 e Tribunale di Treviso, 6 aprile 2023, in www.dejure.it.

Procedimento sulle misure protettive e ruolo “riflesso” del dissenso

Il procedimento di conferma, modifica o revoca delle misure protettive, disciplinato dal CCII e consolidato nella prassi applicativa, presenta una sequenza funzionalmente tipizzata: (i) deposito del ricorso da parte dell'imprenditore nel termine previsto, a pena di inefficacia delle misure già iscritte; (ii) fissazione dell'udienza entro dieci giorni dal deposito, con contestuale pubblicità nel registro delle imprese; (iii) notificazione del ricorso e del decreto di fissazione all'esperto e ai soli creditori concretamente incisi dalle misure, con esclusione di notifiche indiscriminate all'intero ceto creditorio; (iv) udienza con comparizione delle parti e dell'esperto, nella quale il Tribunale verifica i presupposti del provvedere e determina la durata delle misure entro l'intervallo legale (trenta-centoventi giorni), in funzione della complessità delle trattative.

Un profilo particolarmente delicato è costituito dalla cessazione *ex lege* delle misure ove l'udienza non sia fissata nel termine, indipendentemente dalla diligenza del ricorrente, con conseguenti tensioni sul piano della tutela effettiva; in tale prospettiva, la giurisprudenza ha prospettato letture costituzionalmente orientate idonee a preservare la continuità della protezione quando la riproposizione dell'istanza sia strumentale al buon esito delle trattative.

In questo quadro, l'ordinanza in commento assume rilievo nel circoscrivere gli effetti del dissenso iscritto dall'esperto: l'annotazione non è, in quella sede, oggetto di “correzione” o cancellazione, né il giudice può sostituirsi all'esperto nella valutazione di merito degli atti gestori; il dissenso opera, piuttosto, come dato da ponderare nel giudizio cautelare, incidendo sulla verifica di *fumus boni iuris*, *periculum in mora*, proporzionalità e funzionalità delle misure, sino a poter giustificare - ove emerga incompatibilità con un serio percorso di risanamento - la revoca, la riduzione o la limitazione della protezione.

Ne deriva un intervento giudiziale soltanto riflesso: il Tribunale non sindacava direttamente la bontà tecnica del dissenso né anticipa valutazioni sulla stabilità degli atti contestati, profili eventualmente devoluti alle azioni tipiche (revocatorie o di responsabilità), ma si limita a stabilire se, anche alla luce dell'iscrizione, sussistono le condizioni per la permanenza delle misure nel bilanciamento tra interesse dell'imprenditore e tutela del ceto creditorio; impostazione coerente con l'architettura del CCII, poiché evita che il procedimento sulle misure si trasformi in una sede di sindacato pieno sulla gestione, con surrettizia giurisdizionalizzazione della composizione negoziata.

Quanto alla durata, il Tribunale la determina entro l'intervallo legale, parametrandola alla complessità del contesto negoziale - avuto riguardo, in particolare, al numero dei creditori coinvolti, alle dimensioni dell'impresa e all'entità dell'esposizione - con la conseguenza che essa deve rimanere rigorosamente funzionale allo sviluppo effettivo delle trattative e non può essere piegata a finalità meramente dilatorie; in tale prospettiva, la conferma per cento giorni, pur collocandosi nella fascia alta del range normativo, si giustifica in ragione di un grado di complessità apprezzabile, ancorché non massimo, del percorso negoziale in atto.

Criteri di conferma delle misure protettive per 100 giorni

Ai sensi dell'art. 19, comma 4, CCII, il Tribunale determina la durata delle misure protettive entro l'intervallo legale di trenta-centoventi giorni, calibrandola in funzione della complessità delle trattative, del numero dei creditori, delle dimensioni dell'impresa e dell'entità dell'esposizione debitoria; in tale prospettiva, la giurisprudenza di merito ha chiarito, da un lato, l'insensibilità del termine alla sospensione feriale e, dall'altro, la necessaria strumentalità dell'estensione temporale rispetto alla conduzione effettiva delle trattative, con esclusione di impieghi meramente dilatori e/o defatigatori.

Nel caso in esame, la conferma per cento giorni si colloca nel segmento alto dell'intervallo normativo, pur restando al di sotto del massimo, e presuppone, quindi, una valutazione di complessità significativa - sebbene non estrema - del contesto negoziale.

Quanto al *fumus boni iuris*, la prassi applicativa evidenzia oscillazioni tra un'impostazione che lo ancora alla ragionevole verosimiglianza del risanamento, apprezzata alla luce della chiarezza e solidità della strategia e della continuità prospettata, e una lettura che lo riconduce alla compresenza di uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da rendere probabile la crisi o l'insolvenza e di un giudizio di risanabilità fondato su criteri di razionalità e non manifesta implausibilità.

L'ordinanza in commento sembra collocarsi in posizione intermedia, esigendo che il risanamento non sia meramente assertivo o ipotetico, senza tuttavia richiederne una dimostrazione in termini di probabilità elevata, e ritenendo che l'assenza di un consenso diffuso dei creditori non sia di per sé ostativa ove risultino trattative effettive con una componente rappresentativa del ceto creditorio, mentre il dissenso dell'esperto, se riferito ad atti non strutturalmente incompatibili con la prosecuzione del percorso, non elide automaticamente il *fumus* ma impone una verifica più prudente della coerenza gestionale rispetto all'itinerario di risanamento.

Sul versante del *periculum in mora*, si registrano due linee ricostruttive: quella che lo individua nel rischio che iniziative esecutive o cautelari compromettano la prosecuzione delle trattative e la continuità aziendale, e quella che lo collega all'idoneità delle misure a rendere effettiva la stessa ragionevole prospettiva di risanamento, intese, dunque, come condizione di possibilità del percorso negoziale; nel caso concreto, la conferma per cento giorni risulta sorretta, congiuntamente, dal pericolo che azioni esecutive, specie di creditori meno disponibili alla negoziazione, producano effetti disgregatori sul patrimonio e sulle prospettive di continuità e dalla necessità di un "tempo protetto" sufficiente perché le trattative si sviluppino su basi realistiche e documentate, anche alla luce del contributo informativo dell'esperto.

Il bilanciamento tra tutela del debitore e garanzie del ceto creditorio si realizza, in definitiva, mediante la rigorosa delimitazione temporale delle misure, fissata in un orizzonte definito di cento giorni, e mediante il richiamo al poterdovere dell'esperto di segnalare il venir meno di concrete prospettive di risanamento, con la conseguente perdita di giustificazione della protezione accordata.

Doveri di buona fede e prevalente interesse dei creditori

La disciplina della composizione negoziata è permeata da un sistema di doveri di condotta che, in chiave funzionale, presidia la serietà delle trattative e la tenuta dell'istituto: ai sensi dell'art. 16, comma 6, CCII, tutte le parti coinvolte sono tenute a cooperare lealmente e sollecitamente con l'imprenditore e con l'esperto, nel rispetto di un rigoroso obbligo di riservatezza, che impone di non divulgare né la situazione dell'impresa né le iniziative programmate né le informazioni acquisite nel corso delle interlocuzioni; correlativamente, grava sui partecipanti un dovere di riscontro tempestivo e motivato alle proposte e alle richieste, così da consentire all'imprenditore di rimodulare l'offerta ovvero di abbandonare senza indugio un percorso divenuto impraticabile, evitando l'aggravamento della crisi.

In tale contesto, vanno segnalate le criticità derivanti dalla verbalizzazione analitica o dalla registrazione degli incontri, sia per l'incidenza sulla riservatezza negoziale, sia per i profili di conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, suggerendo un impiego prudente e proporzionato di tali strumenti.

Sul versante della gestione, l'art. 21 CCII - in combinato disposto con l'art. 3 CCII e con l'art. 2086 c.c. - impone all'imprenditore di orientare le scelte gestorie alla salvaguardia della continuità aziendale ove realisticamente perseguibile e, soprattutto, di operare nel prevalente interesse dei creditori, che assurge a criterio ordinante delle determinazioni rilevanti durante la composizione negoziata; ne consegue che il presidio informativo e valutativo dell'esperto, nella sua interlocuzione con il Tribunale e nel parere reso in sede di misure protettive, deve investire l'adeguatezza degli assetti organizzativi e dei controlli interni, la compatibilità delle iniziative con il piano di risanamento e con le prospettive di soddisfacimento del ceto creditorio, nonché la coerenza complessiva della condotta dell'imprenditore con i doveri di trasparenza e con l'interesse della massa.

In questa prospettiva, l'ordinanza della Corte territoriale milanese valorizza l'impianto normativo richiamato, poiché la conferma delle misure per cento giorni presuppone che, pur a fronte del dissenso iscritto su specifici atti, la gestione nel suo complesso non risulti antitetica rispetto all'interesse dei creditori e che permangano margini effettivi per un accordo negoziale non meramente formale; le misure protettive, pertanto, si giustificano nella misura in cui restino funzionali al buon esito delle trattative e calibrate sui destinatari concretamente incisi, secondo un equilibrio tra protezione dell'iniziativa di risanamento e tutela del ceto creditorio.

Misure protettive tra tutela generalizzata e indicazione dei destinatari

La giurisprudenza di merito registra un contrasto, tuttora non ricondotto in modo compiuto a sistema, circa l'ampiezza soggettiva delle misure protettive nella composizione negoziata.

Nella fattispecie va dato conto di due contrapposti indirizzi: un primo orientamento⁷, oggi largamente prevalente, ammette la richiesta di una tutela a vocazione generalizzata (tendenzialmente erga omnes), senza necessità di indicare nominativamente, già in domanda, i creditori destinatari, con conseguente divieto generalizzato di azioni esecutive e cautelari e di acquisizione di nuove garanzie sul patrimonio dell'impresa, nonché con oneri di pubblicità e notificazione estesi ai creditori inseriti nell'elenco; un secondo orientamento⁸, minoritario ma significativo, muove invece dall'esigenza di evitare una paralisi indiscriminata dell'intero ceto creditorio e richiede che l'istanza indichi espressamente i destinatari delle misure, da individuarsi tra i creditori che abbiano già intrapreso, ovvero stiano per intraprendere, iniziative esecutive o comunque condotte univoche in senso antagonistico rispetto alle trattative.

In tale quadro, l'ordinanza in commento pronunciata dalla Corte di merito milanese, pur senza prendere una posizione teorica esplicita sul conflitto, pare attestarsi su una soluzione mediana, nella quale: la protezione è concepita con ampiezza sufficiente a garantire l'effettività delle trattative e a prevenire iniziative disgregatrici; è, al contempo, sottoposta a un vaglio particolarmente rigoroso di funzionalità e proporzionalità, rafforzato dal parere dell'esperto e, se del caso, dal rilievo del dissenso iscritto, che opera come indice sintomatico da valutare in sede cautelare senza traslare in un sindacato pieno sulla gestione.

Tale lettura trova riscontro nella parte dispositiva dell'ordinanza, che conferma le misure protettive "limitamente ai creditori indicati in istanza", rafforzando l'idea di una protezione non indiscriminata ma calibrata sulla concreta incidenza delle misure e sul necessario bilanciamento tra effettività delle trattative e tutela del ceto creditorio.

Ne deriva un modello di misure protettive: non rigidamente erga omnes, perché calibrato in rapporto alla concreta incidenza sui diversi segmenti del ceto creditorio; non ridotto, però, a una tutela meramente individualizzata, poiché dotato di

⁷ Cfr. *ex multis*, Tribunale di Reggio Emilia del 3 dicembre 2024, Tribunale di Torino 17 ottobre 2023, Tribunale di Ivrea del 7 settembre 2022, in www.dejure.it.

⁸ Cfr. Tribunale di Catanzaro 21 giugno 2022, Trib. Milano 24 febbraio 2022 e Tribunale di Roma 3 febbraio 2022, in www.dejure.it.

estensione idonea a scongiurare fenomeni di “corsa” alle iniziative esecutive e condotte opportunistiche in danno della massa.

Proprio la crescita del contenzioso in materia ha alimentato in Dottrina⁹ il timore di una progressiva giurisdizionalizzazione dell'istituto, sollecitata da istanze dirette a ottenere pronunce sulla validità o stabilità di specifici atti, ovvero a indurre il Tribunale a correggere o sostituire il giudizio tecnico dell'esperto sulla coerenza gestionale e sulle prospettive di risanamento.

A tale rischio la giurisprudenza di merito¹⁰ ha reagito delimitando con crescente nettezza il perimetro del controllo giudiziale: il Tribunale non è chiamato a valutare l'ammissibilità degli strumenti di composizione né la fattibilità del piano, ma la sola verosimiglianza del percorso di risanamento e l'effettività delle trattative; le questioni sulla stabilità degli atti restano affidate alle azioni tipiche (revocatorie, di responsabilità e simili) nelle sedi proprie; il ruolo dell'esperto è valorizzato quale filtro tecnico-informativo, non quale oggetto di un sindacato sostitutivo.

In questa direttrice l'ordinanza del Tribunale di Milano è particolarmente significativa: nega che il giudice possa disporre la cancellazione del dissenso iscritto nel registro delle imprese; confina l'effetto del dissenso al terreno delle misure protettive, intese come strumenti temporanei di bilanciamento tra interessi contrapposti; riafferma, in definitiva, la natura sostanzialmente negoziale della composizione, con un intervento giudiziale a contenuto essenzialmente cautelare.

Sul piano conclusivo, la pronuncia si colloca tra gli arresti che rafforzano la coerenza del modello delineato dal CCII sotto tre profili: (i) strutturale, perché ribadisce il carattere non concorsuale e tendenzialmente non giurisdizionale dell'istituto, circoscrivendo il ruolo del Tribunale alla sfera delle misure protettive e cautelari, delle autorizzazioni ex art. 22 CCII e di intervento ex art. 23, comma 2 bis, CCII; (ii) funzionale, perché valorizza l'esperto quale terzo indipendente, titolare di un'articolata funzione valutativa e informativa e legittimato a iscrivere il dissenso con effetti riflessi sulle misure, senza pregiudicare la sorte degli atti nelle sedi contenziose tipiche; (iii) cautelare, perché adotta un approccio equilibrato alla conferma delle misure per cento giorni, ancorato ai canoni del *fumus boni iuris*, del *periculum in mora* e della proporzionalità, con costante riferimento al prevalente interesse dei creditori.

Permangono, nondimeno, profili meritevoli di ulteriore precisazione de iure condendo e/o mediante consolidamento giurisprudenziale: la tipizzazione delle ipotesi di dissenso da iscrivere e la chiarificazione della sua portata in eventuali giudizi di responsabilità o revocatoria; l'armonizzazione dei criteri di individuazione dei destinatari delle misure, al fine di attenuare il contrasto tra impostazioni generalizzate e selettive; il consolidamento di un modello di controllo giudiziale saldamente ancorato ai canoni del *fumus boni iuris*, del *periculum in mora* e della proporzionalità, idoneo a prevenire tanto l'uso strumentale delle misure da parte del debitore quanto derive di eccessiva giurisdizionalizzazione della gestione negoziale della crisi.

⁹ Cfr. sul punto G. MINUTOLI “*La Nuova Composizione Negoziata e il Ruolo del Giudice*”, In Osservatorio sulle Crisi di Impresa, in www.osservatorio-oci.org/, 17 gennaio 2022, S. LEUZZI, “*Allerta e composizione negoziata nel sistema concorsuale ridisegnato dal D.L. n. 118 del 2021*”, www.dirittodellacrisi.it, 28 settembre 2021.

¹⁰ Cfr. in senso conforme, Tribunale di Milano del 3 giugno 2025, Tribunale Verona 13 maggio 2025 e Tribunale di Reggio Emilia del 3 dicembre 2024, in www.dejure.it.

